

Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-01653
presentata da VITTORIO MESSA mercoledì 12 dicembre 2001 nella seduta n.074

MESSA, RICCIO, LA STARZA, MEROI, ZACCHEO, ZACCHERA, CIRIELLI, FOTI, AIRAGHI, ALBONI, GIORGIO CONTE, NESPOLI, CORONELLA, ARRIGHI, MAGGI, BELLOTTI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GHIGLIA, PATARINO, VILLANI MIGLIETTA, PEZZELLA, SCALIA, FRANZ e BRIGUGLIO. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

il giorno 12 novembre 2001 il prefetto di Roma, con nota prot. 14668/1335/2000, inviava al comune di Guidonia Montecelio una nota in forza della quale, sollecitato da alcuni consiglieri comunali dell'opposizione, comunicava che un consigliere comunale di maggioranza, eletto nelle fila della casa delle Libertà, verserebbe in condizione di incompatibilità in quanto assessore esterno presso il piccolo comune di Sant'Angelo Romano;

il prefetto ricavava tale sua convinzione dal «combinato disposto» dell'articolo 47, terzo comma, del decreto legislativo 267 del 2000 e dell'articolo n. 65, secondo comma, della medesima legge e comunicava di restare in «attesa di conoscere le determinazioni assunte al riguardo»;

l'esponente, quale consigliere comunale del comune di Guidonia Montecelio rappresentava al prefetto dal un lato che il nostro ordinamento non consentiva interpretazioni estensive delle cause di ineleggibilità e incompatibilità in quanto tassativamente previste dalla legge, da un altro lato che il consiglio comunale aveva a suo tempo convalidato l'elezione del consigliere ed infine che l'articolo n. 70 del decreto legislativo 267 del 2000, riservava al solo giudice ordinario la cognizione di tali questioni, giudice ordinario al quale sia il prefetto, sia ogni avente diritto, poteva ben rivolgersi;

il legislatore peraltro recependo nell'articolo n. 64 del decreto legislativo 267 del 2000 della legge n. 81 del 1993 «Incompatibilità tra consigliere comunale, provinciale e assessore» ha inteso aggiungere nel titolo la precisazione «nella rispettiva giunta», con ciò volendo eliminare ad avviso dell'interrogante qualsiasi dubbio in proposito;

con ulteriore nota del 5 dicembre 2001 prot. 14668/1135/2000, il capo di gabinetto del prefetto, senza rispondere all'esponente, chiedeva perentoriamente al presidente del consiglio comunale di conoscere le determinazioni assunte dal comune con riferimento alla prima nota prefettizia «con la quale è stata rilevata la condizione di incompatibilità del consigliere Umberto Di Pietro», quasi che possa essere il prefetto a rilevare una condizione di incompatibilità;

di più: il prefetto medesimo in data 27 novembre 2001 scriveva al sindaco di Sant'Angelo Romano, comune presso il quale il Di Pietro svolge la funzione di assessore esterno e, allo scopo di rafforzare l'ipotesi di incompatibilità, affermava che tale posizione sarebbe stata conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale, citando a sproposito una sentenza della Corte di Cassazione (2490/2000) che invece riguarda proprio la fattispecie opposta e cioè l'incompatibilità tra la carica di consigliere ed assessore nella stessa giunta e non già, come pare far capire il prefetto, il caso di consigliere comunale ed assessore esterno in due enti differenti -;

se un prefetto possa intervenire nei modi e termini sopra descritti in materia di incompatibilità ovvero se, come allo scrivente pare più verosimile, tale funzione spetti solo al giudice ordinario *ex* articolo 70 del decreto legislativo 267 del 2000;

se il comportamento del prefetto di Roma possa ritenersi conforme alla legge ovvero si tratti di una indebita intrusione nei poteri spettanti al consiglio comunale ed, in seconda istanza, al giudice ordinario. (4-01653)